



Regolamento per il funzionamento della Consulta delle Ricercatrici e dei Ricercatori a Tempo Determinato dell'Università degli Studi di Milano

Art. 1 – Istituzione, compiti e prerogative

1. La Consulta costituisce il massimo organo di rappresentanza delle Ricercatrici e dei Ricercatori a Tempo Determinato e Tenure Track (nel prosieguo “RTD”) presso l'Ateneo.
2. La Consulta promuove e coordina la partecipazione dei RTD all'organizzazione universitaria e svolge funzioni consultive verso gli Organi di governo dell'Università, nonché funzioni propositive su materie riguardanti la figura del RTD.
3. Le proposte avanzate dalla Consulta RTD sono sottoposte agli Organi di governo dell'Ateneo per le valutazioni di rispettiva competenza.
4. In particolare, la Consulta esprime pareri non vincolanti in merito a:
 - a) modifiche del Regolamento d'Ateneo per il reclutamento dei RTD;
 - b) modifiche di altri Regolamenti che disciplinano le attività didattiche e scientifiche dei RTD;
 - c) modifiche dello Statuto di Ateneo relativamente agli argomenti attinenti ai RTD.
5. La Consulta può formulare autonome proposte, mozioni o richieste per quanto riguarda:
 - a) attività dei RTD;
 - b) valutazione dell'attività dei RTD e sue modalità; modalità di trasmissione degli esiti della stessa alle singole Ricercatrici e ai singoli Ricercatori;
 - c) condizioni di svolgimento delle attività di ricerca dei RTD;
 - d) accesso ai servizi e ai bandi di ricerca.
6. I pareri e le proposte di cui ai punti 4 e 5 vengono formalizzati da opportuna delibera della Consulta in seduta plenaria.
7. La Consulta è tenuta a provvedere alla formulazione dei pareri e agli altri adempimenti che le vengano richiesti, entro il termine di venti giorni dalla richiesta. Gli Organi di governo dell'Ateneo considerano i pareri espressi dalla Consulta. Alla Consulta viene assicurato l'accesso a ogni informazione utile ai fini dello svolgimento dei propri compiti.

Art. 2 – Composizione e doveri dei membri della Consulta

1. La Consulta è composta da un rappresentante dei RTD per ciascun Dipartimento dell'Ateneo e dai rappresentanti dei RTD nel Senato accademico, che sono membri di diritto.
2. I rappresentanti dei RTD che compongono la Consulta sono designati tra le Ricercatrici e i Ricercatori TD afferenti ai Dipartimenti e che abbiano a disposizione un minimo di dodici mesi di contratto residuo. Le Ricercatrici e i Ricercatori TD di ciascun Dipartimento designano un rappresentante a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione, a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione, mediante ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella terza. Il secondo candidato più votato è designato come membro supplente.
3. I membri della Consulta sono tenuti a partecipare regolarmente alle sedute della Consulta stessa, presentando opportuna giustificazione in caso di indisponibilità.
4. Qualora un membro sia impossibilitato a partecipare a una seduta, viene sostituito dal membro supplente.
5. I membri della Consulta hanno l'obbligo di riferire regolarmente alle Ricercatrici e ai Ricercatori TD del proprio Dipartimento di appartenenza sulle attività della Consulta.



Art. 3 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dai membri della Consulta. L'elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione, a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione, mediante ballottaggio tra i due membri che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella terza.
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima seduta utile, a scrutinio palese. Tale seduta è presieduta dal rappresentante con più anni di servizio tra i RTD nel Senato accademico o, in sua assenza, dal membro con più anni di servizio, non candidato.
3. L'elezione del Presidente avviene previa presentazione di candidature nominali all'inizio dei lavori della prima seduta utile.
4. Il rappresentante in Senato non gode dell'elettorato passivo per la carica di Presidente.
5. Il Presidente:
 - a) rappresenta la Consulta, in conformità alle determinazioni di quest'ultima, e, in collaborazione con la Giunta, ne coordina le attività;
 - b) ha mandato biennale e non può essere rieletto;
 - c) convoca la Consulta e la presiede, ne assicura il buon andamento dei lavori osservando e facendo osservare il Regolamento;
 - d) sottoscrive i verbali delle sedute.

Art. 4 - Il Vicepresidente

1. Successivamente all'elezione del Presidente, nella stessa seduta, si procede all'elezione del Vicepresidente con le modalità di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 3.
2. Il rappresentante in Senato non gode dell'elettorato passivo per la carica di Vicepresidente.
3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento, assenza, mancato rispetto dei termini perentori per gli atti di sua competenza o altra inadempienza.
4. Il mandato del Vicepresidente coincide con quello del Presidente.
5. In caso di decadenza anticipata si procede a una nuova elezione nella prima seduta disponibile.

Art. 5 - Il Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Presidente tra i membri della Consulta, nella stessa seduta della sua elezione.
2. Ha la funzione di redigere il verbale, assistere il Presidente durante le sedute, curare le comunicazioni con i membri della Consulta.
3. Il mandato del Segretario coincide con quello del Presidente. In caso di decadenza anticipata, il Presidente procede a una nuova nomina nella prima seduta disponibile.

Art. 6 - La Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, da tre membri eletti all'interno della Consulta e dai rappresentanti delle Ricercatrici e dei Ricercatori nel Senato accademico, nonché, se ancora in carica come membro della consulta, dal Presidente cessato dalla carica per decorso naturale del termine del mandato.
2. Risultano eletti i tre candidati più votati nell'ambito di una medesima votazione.
3. La Giunta è un organo esecutivo che coadiuva il Presidente nelle sue funzioni.
4. La Giunta esercita funzioni istruttorie e preparatorie delle deliberazioni della Consulta e assume gli eventuali compiti che le sono demandati o delegati, o che siano urgenti e necessari all'espletamento degli obblighi della Consulta.



5. I membri della Giunta possono ricevere deleghe specifiche da parte del Presidente o della Consulta stessa.

6. I membri della Giunta rimangono in carica fino alla loro decadenza come membri della consulta, e non possono essere rieletti.

In caso di decadenza anticipata di uno o più membri elettivi della Giunta, il Presidente procede all'indizione di una votazione suppletiva per la sostituzione dei membri decaduti, da svolgersi nella prima seduta utile della Consulta.

Art. 7 – Convocazioni

1. La Consulta si riunisce, di norma, ogni tre mesi e comunque almeno una volta ogni sei mesi.

2. La convocazione della Consulta è disposta dal Presidente a mezzo posta elettronica a tutti i componenti della Consulta e per conoscenza a tutti i RTD dell'Ateneo.

3. La convocazione deve avvenire almeno sette giorni prima della riunione (ridotti a due giorni, in caso di urgenza), con l'indicazione di luogo, data e ora d'inizio dei lavori e dell'ordine del giorno. La Consulta si intende in ogni caso validamente riunita, anche senza previa convocazione, ove siano presenti tutti i membri e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

4. La documentazione eventualmente necessaria deve essere allegata all'avviso di convocazione o comunque trasmessa contestualmente.

5. La Consulta deve essere convocata, in ogni caso, ove almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta al Presidente. In tal caso, il Presidente è tenuto a convocare la Consulta entro tre giorni.

6. Se il Presidente non ottempera o è impossibilitato a ottemperare agli obblighi di convocazione, spetta al Vicepresidente convocare la Consulta. In caso di inadempienza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, la convocazione potrà essere disposta da ciascun membro della Consulta.

Art. 8 - Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno è redatto dal Presidente sentito il parere della Giunta e tenuto conto delle eventuali richieste pervenute ai membri.

2. Nell'ordine del giorno devono essere inserite le questioni la cui trattazione sia stata richiesta da almeno un quarto dei componenti della Consulta o da due membri della Giunta.

Ogni membro della Consulta ha diritto di intervenire durante la riunione della Consulta sui punti all'ordine del giorno.

Art. 9 - Validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute della Consulta è necessario che tutti i suoi membri siano stati regolarmente convocati e che sia presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto, detratti gli assenti giustificati, fino al limite di un quinto dei componenti.

2. Prima di dichiarare aperta ogni seduta, il Presidente accerta l'esistenza del numero legale. Ogni membro dell'assemblea può chiederne verifica prima che si proceda a deliberazione.

3. Qualora sia accertata la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per dieci minuti. Se alla ripresa il numero legale continua a non essere raggiunto, il Presidente aggiorna la seduta, inviando nuova convocazione recante la data e l'ora della seduta successiva, che deve tenersi entro quindici giorni, con i punti dell'ordine del giorno sui quali non sia stato possibile deliberare; tale nuova convocazione è quindi inviata secondo quanto disposto dall'articolo 7. Nella nuova seduta aggiornata, la riunione della Consulta si intenderà validamente costituita in presenza di almeno un terzo degli aventi diritto.



Art. 10 - Votazioni e deliberazioni

1. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, per alzata di mano o con appello nominale dei presenti.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che non sia prescritta una diversa maggioranza. In caso di parità si procede a una discussione ulteriore seguita da votazione. In caso di ulteriore parità prevale il voto del Presidente.

Art. 11 – Verbale

1. Il verbale è redatto dal Segretario.
2. Il verbale delle adunanze deve riportare: il giorno e l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori; i nominativi di chi presiede e di chi esercita le funzioni di segretario; i nominativi dei componenti presenti, degli assenti e degli assenti giustificati; l'ordine del giorno; una nota sommaria degli interventi; il testo delle delibere adottate e l'esito delle votazioni.
3. Ogni membro della Consulta ha facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite le proprie dichiarazioni o il proprio intervento in forma integrale.
4. In caso di votazione devono essere indicati i componenti astenuti e quelli contrari, nominativamente.
5. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è custodito dal Segretario fino al deposito di cui all'articolo 12.
6. I verbali delle sedute della Consulta sono approvati seduta stante oppure vengono sottoposti ad approvazione nella loro completezza in apertura della seduta successiva, dopo essere stati resi disponibili con sufficiente anticipo per il controllo da parte di coloro che vi abbiano preso parte. I verbali delle sedute nelle quali si è provveduto all'elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario, sono approvati seduta stante.

Art. 12 – Atti

1. Tutti gli atti e i provvedimenti approvati dalla Consulta RTD sono redatti e trasmessi alla Direzione Affari istituzionali a cura del Segretario, ai fini della registrazione nell'archivio documentale dell'Ateneo.
2. Il calendario, le convocazioni e i verbali completi sono pubblici e pubblicati nella sezione del portale web d'Ateneo dedicato alla Consulta RTD da parte dell'Amministrazione centrale.

Art. 13 - Decadenze dalle cariche

1. Ogni membro rimane in carica tre anni.
2. Decade dal ruolo di membro della Consulta chi:
 - a) cessa, per qualunque ragione, dal ruolo di RTD dell'Ateneo;
 - b) non partecipa per più di due volte consecutive, senza giustificazione, alle riunioni della Consulta;
 - c) si dimette tramite lettera scritta al Presidente.
3. Entro quindici giorni i RTD dei singoli Dipartimenti devono designare il nuovo rappresentante all'interno della Consulta. È compito del Presidente segnalare ai Direttori di Dipartimento la cessazione del relativo Rappresentante.
4. Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e i membri della Giunta possono dimettersi da tale ufficio senza perdere il loro ruolo di componenti della Consulta.
5. Il mandato di membro supplente coincide con quello del membro rappresentante e, pertanto, in caso di cessazione anticipata dell'incarico, sarà necessario indire nuove elezioni. Non è preclusa al membro supplente la candidatura alle successive elezioni. Nel caso in cui un membro supplente sia successivamente eletto all'interno della Consulta come membro rappresentante di un Dipartimento, il periodo in cui questi ha svolto le funzioni di supplente non si computa al fine del calcolo di cui al primo comma.



Art. 14 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento è sottoposto all'approvazione del Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul portale internet di Ateneo.
2. Le modificazioni al presente Regolamento sono adottate a maggioranza dei due terzi dei membri della Consulta e sono approvate dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio allo Statuto d'Ateneo e alla normativa dei Regolamenti generali d'Ateneo.